

497/35

LEGGE REGIONALE

Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie

Legge regionale "Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie"

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Art. 1

La Regione Puglia, in attuazione degli obiettivi enunciati negli artt. 2, 9 e 16 dello Statuto, nel rispetto delle competenze statali relative ai rapporti internazionali e comunitari ed al fine di concorrere alla realizzazione di un ordinato sviluppo economico e di progresso sociale, dispone interventi e promuove iniziative atte ad eliminare le cause dell'emigrazione dovute a necessità economiche e sociali ed a tutelare i lavoratori emigrati all'estero o in altre regioni d'Italia e le loro famiglie.

Art. 2

Gli interventi di competenza regionale e il funzionamento regionale degli interventi di competenza degli enti locali sono realizzati con il metodo della programmazione, secondo le disposizioni della presente legge.

Gli interventi regionali sono diretti :

- 1) a promuovere studi, indagini e ricerche sui movimenti migratori che interessano la Regione;
- 2) a favorire le attività agricole, artigianali, turistiche e commerciali, in forma singola o associata, mediante la erogazione di contributi in conto capitale o in conto interesse nelle spese di gestione, per gli emigrati che rientrino stabilmente nella Regione;
- 3) a favorire l'accesso alla proprietà ed ad altre forme di godimento dell'abitazione degli emigrati che rientrino nella Regione;
- 4) a realizzare nei luoghi di più intensa emigrazione della Regione Puglia, e in collaborazione con i competenti organi dello Stato, mostre dei prodotti tipici regionali ed

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

- a favorirne la commercializzazione;
- 5) a promuovere iniziative a carattere culturale nei luoghi specificati al punto 4), avvalendosi anche delle associazioni fra emigrati;
 - 6) a svolgere opera di informazione fra gli emigrati sugli aspetti della vita regionale in collaborazione delle loro associazioni;
 - 7) a sostenere l'attività delle associazioni che operano per la promozione morale e sociale e culturale degli emigrati e delle loro famiglie;
 - 8) a realizzare tutte le forme di assistenza sociale e scolastica connesse prevalentemente al rientro degli emigrati nella Regione e tese a consentire agli orfani ed ai figli degli emigrati la prosecuzione degli studi;
 - 9) ad orientare la formazione professionale in modo da assicurare ai lavoratori emigranti il pieno inserimento nei luoghi di lavoro prescelti;
 - 10) ad assicurare agli emigrati e loro familiari a carico rientrati definitivamente e non altrimenti assistiti la erogazione dell'assistenza ospedaliera secondo la normativa di cui alla legge regionale 5 gennaio 1975, n. 5 e successive modificazioni.

La Giunta regionale può stipulare convenzioni con organismi bancari e finanziari operanti nella Regione al fine di realizzare al massimo l'utilizzazione nella Regione dei risparmi degli emigrati pugliesi; nella convenzione saranno indicate le forme ed i modi del concorso regionale all'incattivazione della raccolta del risparmio degli emigrati presso gli organismi di cui sopra i quali si impegnino a contribuire al perseguimento dei fini di cui alla presente legge.

Art. 3

Gli interventi concernenti l'assistenza sociale, sanitaria e scolastica di competenza comunale sono attuati sulla base di programmi annuali adottati dai comuni singoli o associati nei limiti della disponibilità finanziaria.

I Comuni singoli o associati provvedono alla realizzazione degli interventi di cui al comma precedente nell'ambito

delle attività e dei servizi previsti dal D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, con particolare riferimento:

- a) all'erogazione di contributi di prima sistemazione e di accoglimento ai lavoratori emigrati che rientrano definitivamente nella Regione e che versino in condizioni economiche disagiate anche al fine di favorire l'inserimento nella vita sociale produttiva;
- b) all'erogazione di contributi per l'assistenza medico-chirurgica, specialistica e farmaceutica a favore degli emigrati e loro familiari affetti da malattie e non altrimenti assistiti;
- c) alla concessione di sussidi straordinari alle famiglie dei lavoratori emigrati che risiedono nella Regione o che vi rientrano definitivamente, le quali si trovano in condizioni particolari di bisogno;
- d) alla concessione di assegni di studio per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado agli alunni ed ai figli dei lavoratori emigrati ed alla predisposizione di soggiorni estivi ed invernali per i minori figli degli emigrati e gli anziani che non usufruiscono di altri analoghi benefici.

Art. 4

L'attività di studio, indagine e ricerca di cui al paragrafo precedente è diretta alla raccolta dei dati e delle informazioni presso gli organi dello Stato, degli enti locali, degli enti pubblici e privati, alla loro sistemazione e divulgazione, al fine di rilevare i flussi di emigrazione e quelli di rientro nella Regione, la situazione del mercato del lavoro e gli indirizzi dei piani regionali di sviluppo. La Regione svolge questa attività direttamente, attraverso il competente ufficio della giunta, o mediante il conferimento di incarichi specifici ad istituti di ricerca pubblici e privati o associazioni.

Art. 5

Per favorire l'accesso alla proprietà e ad altre forme di godimento dell'abitazione, possono essere assegnati ai la-

voratori emigrati da almeno cinque anni, i quali intendano
da singoli o in cooperativa acquistare, costruire, ricostruire
re o ampliare l'abitazione, contributi "a tantum" a fondo
perduto nella misura massima del 15% del costo totale previsto
per la realizzazione dell'opera.
In caso di costruzione il contributo è versato nella
misura del 50% all'atto del rilascio della concessione edilizia
e nella restante misura del 50% al momento del completamento
dell'opera, previo accertamento della sua rispondenza
alle vigenti norme per l'edilizia residenziale e pubblica
convenzionale ed agevolata ed eccezionalmente per le abitazioni della
residenza.

Art. 6

Alle associazioni maggiormente rappresentative che operino
fino a favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie
possono essere erogati contributi per il potenziamento dei
comitati istituzionali con particolare riguardo al fine di favorire
l'azione culturale e per lo svolgimento di studi e
convegni.
I contributi sono erogati sulla base di programmi
sanati alla giunta regionale entro il 31 ottobre di ciascun
anno.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno le associazioni che
abbiano usufruito di contributi nell'anno precedente sono tenute
a presentare alla giunta regionale il consuntivo della
attività svolta ed a documentare l'utilizzazione dei fondi lo
no concessi.
La mancata rendicontazione delle spese sostenute comporta
la automatica esclusione dell'associazione dalla assegnazione
ne di ulteriore contributo.

Art. 7

Al fine di assicurare la più ampia partecipazione delle
formazioni sociali alla programmazione ed al controllo sugli
interventi di cui alla presente legge è istituita con decreto
del Presidente della giunta regionale, la giunta regionale
per l'emigrazione.

La Consulta regionale è composta :

- a) dall'assessore regionale al lavoro che la convoca e la presiede;
- b) da un rappresentante delle Amministrazioni provinciali della Regione, designati dall'Unione regionale delle province pugliesi;
- c) da cinque rappresentanti dei Comuni della Regione, designati dalla sezione regionale dell'ANCI;
- d) da tre rappresentanti, designati uno da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;
- e) da quattro rappresentanti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale a carattere nazionale che assistono gli emigrati e le loro famiglie operando in Italia ed all'estero;
- f) da sette rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative estero a favore degli emigrati e delle loro famiglie;
- g) da quattro rappresentanti, designati uno ciascuno dalle associazioni regionali degli industriali, dei commercianti, degli artigiani e degli agricoltori;
- h) da un rappresentante dell'Ufficio regionale del lavoro, designato dal suo direttore;
- i) da quattordici emigrati designati unitariamente dalle organizzazioni ed associazioni di cui al precedente punto f) to f).

Il Vice Presidente è scelto dal Presidente fra i componenti di cui alle lettere e) e f) dell'articolo precedente.

I componenti la Consulta per l'emigrazione sono nominati per la durata della legislatura e possono essere confermati.

La designazione dei vari componenti deve avvenire, ad opera dell'associazione o ente rappresentato trenta giorni prima della scadenza del mandato di ciascun componente; in mancanza, è prorogato nell'ufficio il componente in carica. Il Vice Presidente è scelto dal Presidente fra i componenti di cui alle lettere e) e f) dell'articolo precedente.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale, designato dall'assessore al lavoro.

La consulta è convocata di norma almeno quattro volte all'anno.

Ogni qualvolta lo ritenga utile, il presidente può invitare a partecipare ai lavori della consulta, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni, enti e associazioni interessati al fenomeno dell'emigrazione.

Le funzioni della consulta sono valide se ed esse parte circa la maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni della consulta sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

Al componenti la consulta è corrisposto, ad eccezione del presidente un gettone di presenza per ogni seduta nella misura stabilita dalla legge regionale.

Art. 6

- La consulta regionale per l'emigrazione svolge i seguenti compiti:
- a) esprime parere sui piani di programmazione regionale e formula proposte in materia di piena occupazione, nella prospettiva del superamento degli squilibri socio-economici della regione, del mezzogiorno, dell'intero territorio nazionale;
- b) esprime parere sulla proposta di programma di cui siano indice l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti degli emigranti e delle loro famiglie e di suggerire l'adozione di provvedimenti e di iniziative a tutela degli emigranti e delle loro famiglie;
- c) indica l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 101 dello Statuto, provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti degli emigranti e delle loro famiglie e di suggerire l'adozione di provvedimenti e di iniziative a tutela degli emigranti e delle loro famiglie;
- d) esprime parere sui criteri necessari per l'adozione dei provvedimenti di competenza regionale e delle loro famiglie;
- e) esprime parere sui criteri di organizzazione e di gestione dei servizi sociali, sanitari e scolastici di competenza regionale;
- f) propone alla giunta regionale l'effettuazione di studi, indagini e ricerche di cui al numero 1) del precedente articolo 2 e ne esamina le risultanze;

- g) esprime parere sui programmi comunali di cui al precedente articolo 3;
- h) esprime parere su ogni altro argomento sottoposto al suo esame da parte degli organi regionali, degli enti locali e delle associazioni degli emigrati.

Art. 10

La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, sentita la Consulta per l'emigrazione ai sensi del precedente articolo, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale il programma annuale di interventi previsti dal precedente articolo 2.

Il programma contiene anche l'indicazione dei criteri per l'erogazione dei contributi di competenza regionale e per la erogazione ai Comuni dei fondi per le attività di loro competenza.

Il programma prevede il coordinamento degli interventi regionali con quelli di competenza degli enti locali e la delega di funzioni regionali agli enti locali, nell'osservanza dei principi statutari relativi alla delega.

Art. 11

La Consulta elegge nel suo seno un Comitato composto di otto membri.

Il Presidente della Consulta assume la presidenza del Comitato. Le funzioni vicarie sono svolte dal membro anziano del Comitato.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Consulta.

Il Comitato:

- collabora con l'Assessorato al lavoro per istruire, predisporre documentazioni e per proporre argomenti da sottoporre all'esame della Consulta;
- cura le attività ed assolve le funzioni delegate dalla Consulta;
- può essere sentito dall'Assessorato al lavoro su ogni particolare aspetto di attuazione e gestione della presente legge.

Art. 12

Fino all'entrata in vigore della legge regionale sulla organizzazione degli uffici, la trattazione degli affari di cui alla presente legge è attribuita all'ufficio Emigr.

zione di cui alla legge regionale 12.11.1974, n. 37.

Art. 13

Per l'attuazione della presente legge la Regione si avva

le :

a) degli stanziamenti regionali annui di cui all'articolo

successivo;

b) dei contributi e rimborsi del Fondo sociale europeo;

c) degli eventuali contributi speciali dello Stato.

Le entrate previste alle lettere b) e c) del precedente

comma saranno intesate per l'anno finanziario 1980 e per

ciascuno degli anni successivi in appositi capitoli da istitu

ire nello stato di previsione della entrata di ciascun bi

lancio, rispettivamente denominati "Assegnazioni derivanti

da contributi e rimborsi del Fondo sociale europeo per inter

venti a favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro

famiglie" e "Assegnazione statale a titolo di contributo per

interventi a favore degli emigrati e degli immigrati e delle

loro famiglie".

Negli stati di previsione della spesa dei corrispondenti

bilanci saranno correlativamente iscritti appositi capitoli

rispettivamente denominati "Contributi e rimborsi del Fondo

sociale europeo per interventi a favore degli emigrati e de

gli immigrati e delle loro famiglie" e "Contributi dello Stato

per interventi a favore degli emigrati e degli immigrate

delle loro famiglie".

La giunta regionale è autorizzata ad apportare, con pro-

pria deliberazione, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 14

Per gli interventi di competenza regionale di cui alla

presente legge è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finan
ziario 1980, la spesa annua di lire 3.500.000.000=.

Con la legge di bilancio degli esercizi dal 1980 e seguen
ti si provvederà a istituire apposito capitolo relativo agli

interventi di competenza comunale di cui al precedente art. 2 - numero 8 e 3 edda dotario di uno stanziamento pari a L. 2 miliardi.
Per il funzionamento della Consulta regionale per l'emigrazione è disposta la spesa annua di lire 15.000.000 (quindici milioni).
Gli oneri previsti nel presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale approvato con delibera del Consiglio regionale n. 483 del 27.4.1979.

Art. 15

(Norma transitoria)

La Regione provvede alla definizione dei procedimenti amministrativi relativi ai contributi previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 12.11.74, n. 37 per tutte le domande presentate entro il 31 dicembre 1979, sulla base della predetta legge.

Art. 16

La legge regionale 12.11.74, n. 37 è abrogata dall'entrata in vigore della presente legge salvo quanto disposto dal precedente art. 15.

Art. 17

Al fine della costituzione della Consulta regionale per la emigrazione nella composizione prevista dalla presente legge il Presidente della Giunta regionale richiede, entro il 30 settembre 1979, le designazioni spettanti ai soggetti indicati nell'art. 7, i quali provvedono a far pervenire le proprie designazioni entro il 31 ottobre 1979.

Qualora alla data indicata nel comma precedente siano pervenute designazioni pari ed almeno la metà più uno dei componenti la consulta, il Presidente procede alla nomina della stessa, che risulta regolarmente costituita a tutti gli effetti previsti dalla presente legge e provvede ad integrare la consulta stessa con successivi decreti fino ad la sua completa composizione.

Si procede in modo analogo a quanto disposto dal comma precedente qualora il conseguimento di un numero di designazioni pari ad almeno la metà più uno dei componenti avvenisse successivamente al 31 ottobre 1979.

Fino alla costituzione della consulta per l'emigrazione nelle forme previste dalla presente legge è prorogata la consulta in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge ed essa può legittimamente operare anche durante i suoi componenti si dividano ad un numero non inferiore alla metà più uno dei componenti previsti dalla legge regionale 12.11.74, n. 37.

Art. 18

I Comuni sono tenuti ad adottare i programmi previsti dall'art. 3 della presente legge e far tempo dagli futuri venti previsti per l'anno 1980.

Per gli interventi di competenza comunale, per l'anno 1979, i Comuni sono comunque tenuti ad osservare il disposto di cui al secondo comma dello stesso precedente articolo 3.

Art. 19

Per fruire dei contributi previsti dalla presente legge il richiedente dovrà presentare domanda alla Regione o al Comune secondo le rispettive competenze, corredata della documentazione che sarà stabilita dall'Assessorato su parere della Consulta regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
L'ASSEMBLEA

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Capozza

E' estratto del verbale della seduta del 22 maggio 1979
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Capozza